

CIRCOLARE MARZO 2021

Prossime scadenze:

- **10 marzo 2021:** scadenza del termine per la stampa dei registri fiscali dell'annualità 2019 (registri iva, libro giornale, libro inventari, mastrini);
- **16 marzo 2021:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 marzo 2021:** versamento Iva da dichiarazione annuale (l'importo dovuto può essere rateizzato);
- **16 marzo 2020:** versamento tassa annuale vidimazione libri sociali per le società di capitali (normalmente pari ad euro 309,87);
- **16 marzo 2021:** invio telematico Comunicazione Unica 2021 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2020;
- **25 marzo 2021:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di febbraio per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile.

Servizi Professionali Srl

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastri) tenuti con sistemi meccanografici è previsto "entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi". (Rif. Normativo Art. 7, c. 4 del D.L. 357/1994 e art. 12 octies D.L. 34/2019).

Per le registrazioni relative al 2019 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

- entro il 10 marzo 2021 (tre mesi dopo il 10 dicembre 2020) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (01/01 – 31/12);
- per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall'invio del loro relativo modello unico.

La norma prevedeva inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati dovevano risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Ora, a seguito della semplificazione introdotta dal D.L n. 34/2019 (Decreto Crescita), all'art. 12-octies, i registri contabili potranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell'Agenzia Entrate.

D'ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all'atto del controllo e su richiesta, ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Invio telematico della Certificazione Unica - CU2021

Entro **martedì 16 marzo 2021**, i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all'Agenzia Entrate le CU2021 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo).

Inoltre, sempre entro il 16 marzo 2021 dovrà essere rilasciata la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), corrisposti nell'anno di imposta precedente.

Servizi Professionali Srl

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria

Per gran parte degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 e nel 2021 è previsto un credito d'imposta.

Per tutti i beni agevolabili, a prescindere dalla misura del credito d'imposta concesso, **nella fattura relativa all'acquisto deve essere presente un richiamo alla norma:**

- dal 1° gennaio al 15 novembre 2020: "bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1 commi 184-197 della Legge 160/2019";
- dal 16 novembre 2020 in poi: "bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020".

L'Agenzia Entrate ha comunque chiarito, con le risposte ad interpello n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, che eventuali omissioni dell'annotazione in fattura elettronica possono essere regolarizzate alternativamente mediante:

- **apposizione della dicitura manualmente** oppure mediante utilizzo di un apposito timbro, sulle fatture (sia di saldo che di acconto) originali ricevute in modalità cartacea (es: da fornitori UE ed extra UE) o **sulla stampa in formato cartaceo delle fatture elettroniche**; oppure
- integrazione elettronica da unire all'originale, da trasmettere allo SDI e successivamente da conservare insieme al file originale.

In fase di redazione del bilancio e della dichiarazione è quindi importante, per non perdere opportunità e per non rischiare di incorrere in sanzioni, individuare tutti i beni strumentali nuovi per verificare se siano agevolabili e trattarli di conseguenza (timbro compreso se mancasse la dicitura in origine).

Il credito d'imposta pubblicità 2021

Anche nell'esercizio 2021 sarà possibile usufruire del credito d'imposta pubblicità.

A tal fine tra il 1° marzo e il 31 marzo 2021 occorrerà presentare una dichiarazione con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021; si tratta di una prenotazione del credito d'imposta.

Le spese ammesse sono solo quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati **su giornali quotidiani e periodici** (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.

Alla prenotazione seguirà un provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assegnerà a ciascun richiedente un credito d'imposta "provvisorio", che non consente ancora l'utilizzo del credito d'imposta.

Servizi Professionali Srl

Successivamente, tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 occorrerà presentare la dichiarazione finale dove si attestano le spese effettive del 2021.

Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni deve attestare che le spese sono state sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

Successivamente verrà pubblicato un ulteriore provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assegna il credito d'imposta definitivo, utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dello stesso.

I modelli sono disponibili sul sito dell'Agenzia Entrate e devono essere trasmessi telematicamente attraverso il servizio Entratel/Fisconline.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che **il credito d'imposta è riconosciuto – nella misura del 50% – sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno di riferimento (2021 o 2022)**, e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.

Non è però più ammissibile per il 2021 l'agevolazione straordinaria del 2020, cioè il 50% delle spese totali, per pubblicità su TV e radio; rimane però la possibilità di ottenerne il 75% solo sul valore incrementale così come disposto dall'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

Lavoratori autonomi: la nuova aliquota per ISCRO nella Gestione Separata

L'INPS – con Circolare del 5 febbraio 2021, n. 12 – ha fornito alcune indicazioni sulle aliquote contributive per l'anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti, in via esclusiva, alla **Gestione Separata**.

Com'è noto, l'art. 1, comma 398, legge n. 178/2020 ha disposto l'aumento pari:

- allo 0,26%, per l'anno 2021,
- allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023,

dell'aliquota destinata al finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera.

Tale contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione, da parte dell'INPS, dell'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Pertanto, per l'anno 2021, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono le seguenti:

- aliquota contributiva del 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti;
- aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
- aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,26% per "ISCRO".

Servizi Professionali Srl

Ravvedimento operoso del quadro RW

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24/12/2020 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.

Si ricorda che la compilazione del **quadro RW** è obbligatoria per il c.d. **"monitoraggio fiscale"**, ossia per consentire all'Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all'estero e/o i trasferimenti da, verso e sull'estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).

La compilazione del quadro RW **interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero** e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFAE).

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFAE.

Vaccino anti Covid-19 e rispetto della privacy: pubblicate le FAQ del Garante

In data 17 febbraio 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una serie di FAQ inerenti alla facoltà del datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni.

Al riguardo, il Garante ha precisato che **il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale** o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19.

Allo stesso modo, il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati: infatti, **solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori** e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica, che poi sono trasmessi al datore di lavoro.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.